

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

la Società
....., con
sede inP.I.
....., nella persona del suo legale
rappresentante,
Sig., CF

E

l'Associazione ExpoCalabria, con sede in Celico Via XXV Aprile – CS CF
98072270782

PREMESSO

- che lo Sponsor esercita la propria attività di
.....;
- che lo Sponsor ha interesse a promuovere la conoscenza presso il pubblico del proprio marchio al fine di incrementare le vendite dei beni da esso prodotti e commercializzati;
- che lo Sponsor è titolare del diritto di esclusiva allo sfruttamento del marchio pubblicizzato, il quale ha attualmente una diffusione estesa a tutto il territorio dello Stato Italiano nonché
.....;
- che l'Associazione esercita la propria attività di ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
- che l'Associazione, organizzerà La Manifestazione denominata "Gustosaitalia" dal 24 al 26 aprile 2009 nel Comune di Cosenza (C.so Mazzini-Piazza dei Bruzzi-Fonatana di Giugno)

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2. Definizioni

- a) marchio: per marchio si deve intendere
.....;
- b) attività sponsorizzata

3. Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a pubblicizzare il marchio dello Sponsor, attraverso il richiamo del nome sui programmi della manifestazione,.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Resta inteso che, fermi restando gli obblighi relativi alla diffusione del marchio come sopra delimitati, la partecipazione dell'Associazione alla manifestazione, costituirà adempimento dell'obbligazione assunta con il presente contratto, con esclusione del vincolo al raggiungimento di un determinato risultato .

4. Obbligazioni dello sponsor

Lo Sponsor, si impegna a corrispondere un importo pari a EUR, oltre IVA (20%), quale corrispettivo per gli obblighi assunti dalla Associazione, da versare in forma anticipata

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE INTESTATO AD ASSOCIAZIONE EXPOCALABRIA

BB INTESTATO AD ASSOCIAZIONE EXPOCALABRIA **IBAN
IT62R085318086000800003420**

5. Durata

La durata del presente contratto è estesa a tutto il periodo della manifestazione

6. Risoluzione

Il presente contratto si intende risolto alla scadenza e non è rinnovabile, se non per espresso consenso delle parti e per iscritto. Il mancato adempimento degli obblighi assunti dalla Associazione comporta ipso iure la risoluzione del contratto con obbligo della restituzione dei beni in denaro o in natura ricevuti, ferma restando l'eventuale azione per danni.

In caso di mancata corresponsione della somma pattuita da parte dello Sponsor, l'Associazione può chiedere la risoluzione anticipata del contratto nonché il risarcimento dei danni da calcolarsi¹⁴

7. Allestimento e Servizi di vigilanza

Lo Sponsor ha l'obbligo di perfezionare l'allestimento dello stand o del proprio spazio entro le ore 12,00 del 24 aprile 2009 e di disallestire lo stesso entro le 12 del 27 aprile. Per tutta la durata della manifestazione (giorni di allestimento compresi) verrà garantito il servizio di guardiania e vigilanza notturna.

8. Clausola arbitrale

In caso di contestazione, in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto il foro competente è il tribunale di Cosenza

Data, luogo
Calabria

Expo

firma Società

Timbro e